

Provincia di Biella

Variante non sostanziale a concessione di derivazione d'acqua sotterranea per Produzione di Beni e Servizi, mediante un pozzo in Comune di Castelletto Cervo, assentita alla Società "BETON CANDEO S.r.l." con D.D. n° 1.513 del 03 ottobre 2023. PRAT. CASTELLETTO CERVO2 Bis

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.513 del 03.10.2023

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare aggiuntivo di concessione sottoscritto in data 20 luglio 2023 dal legale rappresentante della società BETON CANDEO S.r.l. con sede legale in via Prima Strada 35 - 35129 PADOVA e Unità Locale Operativa in via Cantone Valle 23 - 13851 Castelletto Cervo (BI) – (Cod. fiscale: 00225290287), relativo alla variante non sostanziale inerente la derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, in conformità agli articoli 27 e 27 bis del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, le opere in variante consistenti nella sostituzione del pozzo Codice R.O.C. BI-P-0240 mediante sigillatura dello stesso secondo le linee Guida regionali e perforazione di un nuovo pozzo realizzato in posizione adiacente a quello preesistente, senza aumenti di portata o variazioni nelle falde intercettate, con medesima destinazione d'uso e uguali volumi di prelievo, in comune di Castelletto Cervo (BI);

di dare atto che il prelievo ha una portata massima di l/s 10,0 e media di l/s 0,95 pari ad un volume complessivo di 30.000 metri cubi annui, ad uso Produzione di Beni e servizi, che la durata della concessione è di 15 (quindici) anni a partire dalla data di approvazione del disciplinare principale n° 3.227 di repertorio sottoscritto in data 13 dicembre 2021 e assentito con D.D. del 12.04.2022 n° 568 (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.227 di Rep. del 13 dicembre 2021

Art. 10 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Dario ORFEI